

	CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA PLURIENNALE DI GAS TECNICI	
	DA DESTINARE AI REPARTI E LABORATORI IZSLER DELLE SEDI	
	DELL'EMILIA ROMAGNA	
	CIG: _____	
	TRA	
	L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E	
	DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato	
	"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-	
	chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in perso-	
	na del _____, nato a _____ il __/__/____, in qualità di	
	_____, delegato dal Direttore Generale a stipulare i	
	contratti, giusto decreto n. 297 del 15/09/2020 e nota prot.	
	19489 del 1/10/2020, da una parte;	
	E	
	_____ (di seguito denominata "ditta" e/o società) con	
	sede legale in _____ (____), via _____, _____, P.IVA	
	_____, in persona dell'amministratore unico,	
	_____, nato a _____ il __/__/____, C.F.	
	_____, domiciliato per la carica presso la sede	
	societaria, firma digitale intestata valida e non revocata;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/____ è	
	stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra so-	

	glia comunitaria per la fornitura pluriennale di gas tecnici	
	e ghiaccio secco, suddivisa in 4 lotti;	
	- con determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/__, preso	
	atto delle risultanze della procedura, è stata disposta	
	l'aggiudicazione del lotto n. 4 della fornitura alla ditta	
	_____;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dal-	
	le disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappre-	
	sentate e domiciliate,	
	Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E DURATA	
	Il presente contratto definisce i termini e le condizioni con	
	cui la ditta _____ si obbliga, ferme le condizioni tutte	
	già prefissate negli atti di gara, ad eseguire, su richiesta	
	dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e	
	dell'Emilia Romagna, per il periodo di 48 mesi, la fornitura	
	dei prodotti indicati nel lotto 4 della procedura in oggetto.	
	Per "durata" del contratto si intende il periodo entro il	
	quale l'IZSLER potrà effettuare ordini della fornitura con la	
	ditta odierna contraente.	

	L'esecuzione del contratto è regolata, in via graduata, dalle	
	clausole dettate dal presente atto, dal Codice Civile e dalle	
	altre disposizioni normative in vigore in materia di contrat-	
	ti di diritto privato.	
	Art. 2 - Quantità	
	L'Istituto si impegna ad ordinare nel periodo di vigenza del	
	contratto i prodotti indicati dalla ditta nel "DOE - Detta-	
	glio dell'offerta economica" presentato in sede di gara (Al-	
	legato 1).	
	L'importo complessivo del contratto ammonta ad €	
	_____, oltre l'iva.	
	Art. 3 - Corrispettivo, revisione prezzi - fatturazione -	
	pagamenti	
	Le condizioni economiche relative alla fornitura in argomen-	
	to, quale risultato dell'offerta formulata dalla ditta	
	_____ in sede di gara, sono quelle indicate	
	nell'allegato n. 1.	
	I prezzi offerti al netto di I.V.A. e comprensivi di ogni ul-	
	teriore spesa per trasporto, imballo, consegna presso il ma-	
	gazzino centrale di questo Istituto, o presso le sedi terri-	
	toriali della Lombardia e dell'Emilia Romagna, eventuale de-	
	posito di contenitori o materiale di imballaggio, il control-	
	lo, la messa a disposizione e la verifica delle bombole si	
	intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del rap-	

	porto, fatta salva la revisione dei prezzi nei limiti di	
	quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.	
	Ogni ordinativo sarà contraddistinto da un numero d'ordine	
	che dovrà essere riportato sul documento di trasporto e sulla	
	relativa fattura.	
	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data	
	di ricevimento delle singole fatture, previa verifica della	
	conformità della fornitura. Il riconoscimento degli eventuali	
	interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secon-	
	do le norme previste in materia.	
	Le fatture dovranno riportare l'indicazione del numero di or-	
	dine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta	
	specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inol-	
	tre essere riportati il codice CIG, nonché le coordinate ban-	
	carie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pa-	
	gamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi	
	nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di que-	
	sto Istituto da ogni responsabilità al riguardo.	
	Art. 4 - Durata/Opzione di rinnovo	
	Il contratto avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi a decor-	
	rere dalla data di sottoscrizione del presente atto, con op-	
	zione di rinnovo per ulteriori 6 mesi alla scadenza	
	Art. 5 - Modalità di ordinazione e di consegna	

	Gli ordinativi formali saranno inoltrati in forma scritta	
	(via telefax o tramite e-mail) dall'U.O. Provveditorato Eco-	
	nomato e Vendite.	
	Le consegne dovranno essere effettuate presso le diverse sedi	
	IZSLER della Lombardia (si veda l'elenco degli indirizzi al	
	seguente link https://www.izsler.it/chi-siamo/listituto/dove-	
	siamo/sedi-territoriali/)secondo quanto indicato dall'ISLER.	
	Le consegne potranno essere sia al piano terra che ai piani	
	più alti. Lo scarico degli autocarri dovrà avvenire utiliz-	
	zando esclusivamente mezzi e personale della ditta.	
	I gas devono essere consegnati presso i punti di consegna	
	stabiliti dall'Ente e nei depositi da essa autorizzati nei	
	quantitativi di volta in volta richiesti.	
	La ditta si assume la piena responsabilità per la movimenta-	
	zione, lo scarico delle bombole, la consegna e la sostituzio-	
	ne dei vuoti con i pieni.	
	Al momento della consegna, i documenti di trasporto dovranno	
	essere controfirmati da personale IZSLER all'uopo preposto.	
	La ditta dovrà prestare servizio di controllo/verifica e ma-	
	nutenzione di tutte le bombole presenti al fine di garantire	
	la completa sicurezza (nel rispetto della normativa vigente	
	in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di collaudo	
	bombole ai sensi della norma ADR).	

	La consegna dovrà avvenire tassativamente entro 48 ore dalla	
	richiesta inviata tramite e-mail dal personale IZSLER che sa-	
	rà tenuto a comunicare le quantità da consegnare, il luogo di	
	destinazione della merce e l'ordine di riferimento, sempre	
	nel rispetto delle quantità indicate nell'ordine.	
	Nel caso in cui la fornitura risultasse in tutto o in parte	
	di qualità inferiore e/o in condizioni diverse da quelle sta-	
	bilite, ovvero qualora per qualsiasi altra causa fosse inac-	
	cettabile, la ditta sarà tenuta a ripetere le prestazioni a	
	sue spese, salvo il riconoscimento di eventuali danni in fa-	
	vore dell'Ente.	
	Le spese sostenute per approvvigionamenti sostitutivi, aumen-	
	tate della penale, verranno trattenute dall'IZSLER senza ob-	
	bligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto alla	
	Ditta per le forniture già effettuate e, occorrendo, sulla	
	cauzione.	
	In quest'ultimo caso la cauzione dovrà essere reintegrata da	
	parte del depositario entro i termini fissati	
	dall'amministrazione.	
	Ogni fornitura di gas dovrà essere accompagnata da certifica-	
	to di analisi del lotto.	
	Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da	
	garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la	
	merce dovrà pervenire nel luogo di destinazione indicato in	

	perfetto stato di conservazione, con la garanzia che il tra-	
	sporto venga effettuato con le modalità più opportune in re-	
	lazione al prodotto.	
	La firma per ricevuto di un proprio dipendente non impegna	
	l'Istituto per quanto concerne la verifica dei prodotti stes-	
	si, riservandosi l'Amministrazione di comunicare, a mezzo Pec	
	o e-mail successive, le proprie osservazioni e le eventuali	
	contestazioni.	
	Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori	
	regole organizzative, tecniche e qualitative e di quelle	
	eventualmente dettate dall'Istituto, in modo che essa rispon-	
	da perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente	
	disciplinare e dalle leggi vigenti.	
	La difformità qualitativa dei prodotti forniti rispetto alle	
	disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presen-	
	te Disciplinare ed a quanto dichiarato dalla ditta in offer-	
	ta, potrà essere contestata dall'Istituto anche successiva-	
	mente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano	
	immediatamente riconoscibili.	
	Art. 6 - Cessione del contratto e cessione del credito	
	E' fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere totalmente o	
	parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto	
	dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407	
	del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della forn-	

	tura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica ed affidabilità tecnica) necessari per contrarre con l'Istituto.	
	Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.	
	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del Decreto Legislativo 50/2016 cui si fa espresso richiamo.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	
	a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;	
	b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.	

	La Ditta deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi	
	e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicura-	
	zioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo	
	carico.	
	La Ditta assume ogni responsabilità per infortuni e danni a	
	persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto	
	proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni,	
	nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.	
	Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente	
	certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti	
	norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di	
	appalto.	
	Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende	
	subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.	
	81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'in-	
	tendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto	
	medesimo.	
	La ditta non potrà prestare servizi in conflitto con gli in-	
	teressi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.	
	Art. 7 - Penali	
	Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto	
	si riserva di applicare una penale in misura compresa tra	
	l'1% e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.	

	In particolare, in caso di mancato rispetto dei tempi consegna questa stazione appaltante applicherà una penale pari	
	all'1 per mille fino ad un massimo del 5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, oltre al rimborso	
	delle spese documentate sostenute dall'Istituto, o da chi per	
	esso, per l'acquisizione del prodotto da altro fornitore.	
	Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute	
	sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.	
	Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi	
	essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo	
	nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.	
	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore	
	al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il	
	diritto al risarcimento del maggior danno subito.	
	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla	
	cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti	
	perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti	
	dall'Istituto.	
	Art. 8 - Deposito cauzionale definitivo	
	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto è stata costituita in data	

	__/__/__, a favore dell'Istituto, garanzia definitiva sotto	
	forma di _____ n. _____ rilasciata da _____, fi-	
	no alla concorrenza di Euro _____ (euro _____/__), con	
	scadenza _____.	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti	
	dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del	
	presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.	
	Resta espressamente inteso che l'IZSLER ha diritto di riva-	
	lersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle	
	penali.	
	Art. 9 - Tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	
	Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto do-	
	vranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vi-	
	genti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.	
	In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in	
	materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei la-	
	voratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e	
	ss.mm.ii., si precisa che tutte le attività previste dal pre-	
	sente contratto dovranno essere eseguite in conformità e	
	nell'osservanza del DUVRI.	
	Art. 10 - Risoluzione - recesso - verifica di conformità	
	L'Istituto si riserva di risolvere il contratto se nel corso	
	di utilizzo dei gas di cui trattasi emergessero difformità,	
	rispetto a quanto riscontrato in fase di valutazione	

	dell'idoneità tecnica tali da comportare una revisione del	
	giudizio di idoneità stesso.	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in	
	materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in se-	
	guito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Appal-	
	tante, nei seguenti casi:	
	<input type="checkbox"/> violazione della normativa relativa alla tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136	
	del 13 agosto 2010;	
	<input type="checkbox"/> inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del	
	Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regio-	
	ne Lombardia.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà	
	l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento	
	del danno subito.	
	Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, l'Istituto verifi-	
	ca il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da	
	parte dell'esecutore attraverso il responsabile del procedi-	
	mento il quale verifica che le attività e le prestazioni con-	
	trattuali siano eseguite dal contraente in conformità dei do-	
	cumenti contrattuali.	
	L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive	
	fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora	

	l'esecutore non adempia, l'Istituto ha la facoltà di risolvere	
	re il contratto.	
	La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità	
	da eseguirsi direttamente da parte del referente individuato	
	per la verifica dell'esecuzione del contratto o da altro sog-	
	getto/Commissione individuato/a dall'Istituto nelle ipotesi e	
	secondo i termini previsti dalle Linee Guida ANAC, per certi-	
	ficare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a	
	regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in con-	
	formità e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e	
	prescrizioni del contratto e delle leggi di settore. Le atti-	
	vità di verifica hanno anche lo scopo di accertare che i dati	
	risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi	
	corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.	
	La verifica di conformità verrà effettuata, in relazione alla	
	natura dei beni e al loro valore, a campione e, ove possibi-	
	le, in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni	
	di qualità, ovvero a documentazione di contenuto analogo, at-	
	testanti la conformità delle prestazioni contrattuali esegui-	
	te alle prescrizioni contrattuali.	
	Il controllo quali-quantitativo della fornitura dei prodotti	
	verrà effettuato per ciascuna fornitura all'atto della conse-	
	gna da parte del personale dell'Istituto addetto alla rice-	
	zione dei beni. In difetto di simile accertamento al momento	

	della consegna, l'Istituto si riserva di effettuare la veri-	
	fica quali-quantitativa al momento dell'effettivo utilizzo	
	dei beni medesimi. La firma per ricevuta, posta al momento	
	della consegna, non impegnerà in alcun modo l'Istituto	
	all'accettazione degli stessi.	
	Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme sotto	
	l'aspetto quali-quantitativo l'Istituto avvierà la procedura	
	di reclamo richiedendo la sostituzione dei prodotti non con-	
	formi, con spese a carico della stessa.	
	In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di	
	applicare una penale pari ad € 100,00 una tantum. Le penali	
	verranno detratte dalla fattura successiva.	
	Nel caso in cui i prodotti consegnati risultino non conformi	
	sotto l'aspetto qualitativo l'Istituto si riserva la facoltà	
	di chiedere al fornitore l'immediata sostituzione dei prodot-	
	ti difettosi con prodotti conformi entro 2 giorni solari e	
	consecutivi dalla ricezione della contestazione. In caso di	
	ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di applicare	
	una penale pari a € 200,00 una tantum. Le penali verranno de-	
	tratte dalla fattura successiva.	
	Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	La Ditta della fornitura assume su di sé gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del	
	13/08/2010 e ss. mm. ii.	

	La ditta deve comunicare all'IZSLER gli estremi identificati-	
	vi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi	
	presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedica-	
	ti, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel	
	caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima uti-	
	lizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa	
	pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i	
	casi le coordinate del conto corrente dovranno essere tra-	
	smesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle per-	
	sone delegate ad operare su di esso (art. 3 comma 7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante di-	
	chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47	
	D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata	
	da copia di un documento di identità del sottoscrittore in	
	corso di validità.	
	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra,	
	l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore	
	dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si	
	intenderanno sospesi.	
	La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica rela-	
	tiva ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la	
	variazione è intervenuta.	
	La Ditta deve trasmettere all'IZSLER, entro quindici giorni	
	dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i	

	subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese	
	a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la	
	verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale	
	i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flus-	
	si finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., ivi	
	compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati	
	di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti. Si	
	impegna altresì a dare immediata comunicazione a ciascun	
	Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale competente	
	della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria.	
	Art. 12 - Spese e oneri tributari	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto	
	e il rimborso per la quota parte di spettanza delle spese di	
	pubblicità legale sostenute dall'IZSLER, sono a carico della	
	ditta contraente, ivi compresa l'imposta di bollo.	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in	
	caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima	
	allegata D.P.R. 131/1986.	
	Art. 13 - Codice di comportamento e Patto di integrità in ma-	
	teria di contratti pubblici di Regione Lombardia	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i	
	contenuti di cui al Codice di Comportamento (reperibile sul	

	sito internet dell'Istituto), quale dichiarazione dei valori,	
	insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei	
	confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori,	
	utenti, ecc.), approvato con deliberazione del CDA n. 13 del	
	30.10.2017, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54	
	del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, com-	
	ma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la preven-	
	zione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	
	nella pubblica Amministrazione", documento che integra e spe-	
	cifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di	
	cui al DPR n. 62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, fra l'altro, ai	
	collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di con-	
	tratto e/o incarico, conferito a qualsiasi titolo (art. 2,	
	comma 2, lett. f)), nonché al personale a qualsiasi titolo di	
	operatori economici fornitori di beni, servizi o lavori (art.	
	2, comma 2, lett. h)).	
	La ditta è tenuta nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la	
	propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della	
	gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento,	
	tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la	
	risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere,	
	nonché il pieno diritto dell'Istituto di chiedere ed ottenere	

	il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua im-	
	agine ed onorabilità.	
	La ditta dovrà altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62 avente ad oggetto il "Regolamento recante	
	codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3	
	dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni	
	estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente co-	
	dice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante	
	dal citato codice, l'IZSLER potrà procedere alla risoluzione	
	o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale:	
	www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente " -	
	"Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello "At-	
	ti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disci-	
	plinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA	
	DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA	
	Art. 14 - Obblighi di riservatezza e tutela della privacy	
	Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di	
	trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regola-	
	mento europeo n. 2016/679 del 26.04.2016 entrato in vigore il	
	25.05.2018 in quanto direttamente applicabili, "relativo alla	

	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento	
	dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali	
	dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale	
	sulla protezione dei dati)”. Con D.Lgs n. 101 del 10.08.2018 è stato, tra l’altro, adegua-	
	to il vigente codice della privacy alle nuove disposizioni	
	comunitarie in materia.	
	L’IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si	
	svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,	
	nonché della dignità dell’Interessato, con particolare rife-	
	rimento alla riservatezza, all’identità personale e al dirit-	
	to alla protezione dei dati personali.	
	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto	
	Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei se-	
	guenti presupposti di liceità:	
	- il trattamento è necessario all'esecuzione di un con-	
	tratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misu-	
	re precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art.	
	6.1, lett. b) Reg. 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per adempiere a un obbli-	
	go legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per motivi di interesse	
	pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli	
	Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità	

	perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione	
	dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tu-	
	telare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessa-	
	to (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali	
	dell'Interessato verranno trattati:	
	- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database	
	informatici aziendali;	
	- per la gestione di obblighi di natura contabile e fi-	
	scale;	
	- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipula-	
	zione del contratto;	
	- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai	
	quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e con-	
	trollo;	
	- per ottemperare a specifiche richieste	
	dell'Interessato.	
	<u>Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari</u>	
	<u>dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)</u>	
	I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse	
	necessario, potranno essere comunicati (con tale termine in-	
	tendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determi-	
	nati):	

	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;	
	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.	
	Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).	

	Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di con-	
	servazione (art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)	
	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato og-	
	getto del trattamento saranno conservati per il periodo ne-	
	cessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti	
	nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli	
	necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	Art. 15 - Foro competente	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di	
	Brescia.	
	Art. 16 - Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,	
	si richiamano gli artt. 100 e seguenti del D.Lgs 50/2016.	
	per l'IZSLER	
	Il Dirigente responsabile	

	per la ditta	
	L'Amministratore unico	

	Accettazione esplicita della clausole vessatorie	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.	
	la ditta _____, come sopra rappresentata, dichiara	
	di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli ar-	

[illegible]